

STATUTO

LTA SAN GIOVANNI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANFREDONIA FG VIA PALATELLA
75/A

Numero REA: FG - 319590

Codice fiscale: 04338420716

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
REP. 2117
Pace 1774

----- Statuto della società -----
----- "LT A SAN GIOVANNI S.R.L. IMPRESA SOCIALE" -----
----- TITOLO I -----
----- Denominazione, sede, durata, oggetto, scopo -----
Art. 1. (Denominazione e sede) -----
1.1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "LT A SAN GIOVANNI S.R.L. IMPRESA SOCIALE" -----
Art. 2. (Sede) -----
La società ha sede nel comune di Manfredonia. -----
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune suddetto. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. -----
Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, dei componenti dell'organo amministrativo, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore (se nominato) è quello risultante dal Registro Imprese. -----
Art. 3. (Durata) -----
La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilase sessanta. -----
In caso di proroga della stessa oltre il termine stabilito, il socio dissenziente o assente all'atto della delibera di proroga, ha diritto di recesso dalla società, da esercitarsi entro tre mesi dalla delibera mediante comunicazione con lettera raccomandata all'organo amministrativo della società.
Art. 4. (Oggetto) -----
La Società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto, nel rispetto dei limiti di legge e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, ove normativamente prescritte, e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo svolgimento delle seguenti attività: -----
- la gestione di strutture sanitarie e socio sanitarie di ogni genere, a ciclo diurno residenziali o semi-residenziali con finalità di assistenza, terapia e riabilitazione, ¹ quali ad esempio RSA, centri diurni per anziani e/o disabili, centri psichiatrici e per minori, con annessi servizi all'utenza; strutture educative e socio-educative, quali ad esempio asili nido, scuole materne, scuole private, centri ludici, centri sociali, centri polivalenti, con annessi servizi all'utenza; centri di accoglienza per stranieri e/o persone bisognose; -----
- la costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ammodernamento e gestione di case di cura, cliniche, day hospitals, ambulatori, case di riposo, residenze sanitarie per anziani, Hospice, centri di medicina estetica, centri di riabilitazione, centri per turismo di sollievo, fitness e beauty centers ed in genere di strutture sanitarie e

psico-fisiche; -----
- la formazione professionale e la formazione del personale per lo sviluppo delle competenze nei settori di attività sopra elencati, nonché per l'ottenimento di certificazioni ed accreditamenti presso Enti ed istituzioni italiane ed estere;
- gestione ed organizzazione di servizi di assistenza domiciliare, semplice ed integrata, infermieristica e socio sanitaria di ogni genere; -----
- organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni ed eventi, prevalentemente nell'ambito del terzo settore; -----
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----
- gestione, locazione, assunzione e/o concessione in godimento, sotto ogni forma ed a qualsiasi titolo, di immobili urbani, residenziali e commerciali, purchè adibiti a case di riposo e/o centri diurni ovvero all'esercizio di attività ricreative, sportive, assistenziali, socio-sanitarie, culturali, formative e scolastiche, nonché dei relativi arredi, attrezzature, macchinari e impianti; ----
La Società - non in via prevalente ma in via del tutto strumentale al raggiungimento dello scopo sociale, e non nei confronti del pubblico - potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società, imprese, enti o consorzi anche del terzo settore, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. -----

Art. 5. (Assenza di scopo di lucro) -----
La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell' attività statutaria o ad incremento del patrimonio. -----

Ai fini di cui alla disposizione precedente, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutatosi o aumentato nei limiti di cui infra. -----

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: -----

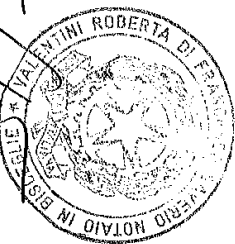
a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo

Massimo C. Giovinetti
Michele Bonfante

Enrica Tancuso
Piero G. Neri

Alessandro Spina
Giovanna Borsellino

Roberto Valentini



per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per , il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. -----

----- TITOLO II -----

- (Capitale, quote di partecipazione, finanziamenti dei soci)

Art. 6. (Capitale sociale) -----

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). -----

Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica quali, a titolo esemplificativo, denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazione d'opera o di servizi a favore della società, il tutto con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile. -----

Art. 7. (Aumento del capitale sociale) -----

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. -----

La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter, l'esclusione o la limitazione del diritto di sottoscrizione mediante l'offerta delle quote di nuova emissione a terzi: in tal caso, ai soci assenti o dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma degli artt. 2481 bis e 2473 c.c. -----

Art. 8. (Quote e diritti sociali) -----

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. E' possibile tuttavia, mediante delibera dei soci, una determinazione della partecipazione in misura non proporzionale al conferimento. -----

E' possibile attribuire a singoli soci particolari diritti a norma dell'art. 2468 comma 3 c.c.. -----

Art. 9. (Versamenti e finanziamenti soci) -----

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza

diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite. -----

Salvo diversa determinazione per iscritto, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. -----

Art. 10. (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. Clausola di gradimento) -----

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle stesse a favore di non soci per atto tra vivi sono subordinati al preventivo mero gradimento da parte di tanti soci che congiuntamente rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. -----

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota (di seguito indicato "proponente") deve invitare gli altri soci ad esprimere il proprio gradimento, mediante lettera raccomandata a/r² contenente l'indicazione della entità della quota che è oggetto di alienazione, le condizioni di pagamento (ove previsto), le esatte generalità del potenziale acquirente, le condizioni ed i termini della cessione. -----

I soci interpellati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento³ - da far pervenire al "proponente" entro venti giorni dalla data (risultante dal timbro postale) del ricevimento del predetto invito - possono comunicare il diniego del gradimento. -----

In mancanza di risposta da parte dei soci interpellati entro il suddetto termine, il gradimento si intende concesso e, quindi, ove manchi il diniego espresso del gradimento da parte dei soci rappresentanti nel complesso più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, la quota sarà trasferibile o il diritto reale potrà essere costituito a favore dell'avente causa proposto. -----

In caso di mancato gradimento, al socio che con atto tra vivi vuole trasferire la propria quota o costituire diritti reali di godimento o di garanzia sulla stessa, compete il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.. -----

Nelle ipotesi di trasferimento o costituzione di diritti reali eseguiti senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'avente causa non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà disporre della partecipazione con effetti verso la società. -----

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari o ad altra società fiduciaria indicata dai proprietari medesimi non è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo. -----

Art. 11. (Trasferimento della partecipazione a causa di morte)

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. -----

----- TITOLO III -----

----- (Amministrazione, assemblea e organi di controllo) -----

Art. 12. (Amministrazione) -----

L'amministrazione e la rappresentanza anche giudiziale, della società spettano, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nell'atto di nomina: -----

- ad un amministratore unico; -----
- a più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, a norma degli artt. 2257 e 2258 c.c.; -----
- ad un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri. -----

Gli amministratori possono essere anche non soci. -----

Gli amministratori devono avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

All'amministratore o al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. -----

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo unitariamente considerato. -----

Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. -----

Agli amministratori è vietata la corresponsione di compensi non proporzionati all'attività svolta o comunque ai livelli di mercato. -----

Gli amministratori sono revocabili dalla assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. -----

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione della assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dalla assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

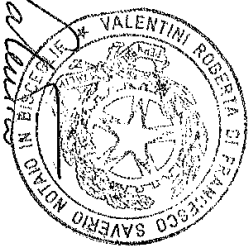
Art. 13. (Consiglio di amministrazione) -----

Michela La Torre
Tosilma Benaville

Enica Troiano
Dose Spirito

Alessandro Spina
Roberta Bazzoli

Roberto Valentini



Il consiglio di amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente. -----

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni inderogabili di cui all'art. 2475 c.c. -----

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta da un consigliere o dal collegio sindacale. La convocazione è fatta tramite raccomandata A.R., telefax o e-mail almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire anche telegraficamente almeno due giorni prima della riunione. -----

Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero consiglio e l'organo di controllo se nominato. -----

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il presidente sia il segretario della riunione, onde conoscere la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del consiglio. -----

Le deliberazioni del consiglio sono constatate con verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che potrà essere anche persona estranea al consiglio, oppure da tutti i consiglieri presenti. -----

Art. 14. (Decisioni dei soci) -----

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie: -

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017; -----
- la nomina degli amministratori; -----
- la nomina dell'organo di controllo; -----
- le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- la nomina e la revoca dei liquidatori; -----
- l'emissione di titoli di debito; -----
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; -----
- il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più

amministratori oppure tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione. -----

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle riservate dalla legge alla competenza della assemblea, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le disposizioni che seguono. -----

Gli amministratori inviano ai soci mediante lettera raccomandata, fax o e-mail richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. I soci devono comunicare la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa. -----

Gli amministratori devono inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione inerente alla proposta di decisione, che può essere liberamente consultata da tutti i soci. -----

Qualora il socio non risponda nel termine sopra indicato, egli sarà considerato dissenziente. -----

Anche in assenza di formale richiesta i soci possono inviare alla società mediante lettera raccomandata il proprio consenso espresso per iscritto. Anche in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

Le decisioni sono prese col voto favorevole di una maggioranza che rappresenta almeno la metà del capitale sociale. -----

È compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai membri dell'organo di controllo, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione della relativa annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta. -----

Art. 15. (Assemblea) -----

L'assemblea è competente a decidere sulle seguenti materie: --

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- 2) decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

Massimo Lomullo

Michela La Torre

Rose Sorapto

Enica Tancuso

Alessandro Spina

Roberto Valentini

Roberto Valentini



nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

3) nel caso di cui all'art. 2482 bis c.c.; -----

4) quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione della assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultanti dal Registro delle Imprese.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. L'assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale, ma sempre entro i confini del territorio nazionale.

L'assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. -----

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci e la relativa documentazione è conservata dalla società. -----

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. -----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore più anziano, o in mancanza da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. -----

È inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. -----

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 16. (Organo di controllo) -----

L'Assemblea, può: -----

- attribuire, congiuntamente, sia la funzione di controllo di gestione sia quella di revisione legale dei conti ad un

Organo di controllo che può essere alternativamenté, un sindaco, un collegio sindacale, un revisore legale, o una società di revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro; -----

- attribuire unicamente la funzione di controllo di gestione ad un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale, ed attribuire la funzione di revisore legale dei conti ad un Revisore legale o ad una Società di revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o almeno un membro effettivo e un supplente del collegio sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. -----

Il collegio sindacale si compone di Cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con decisione di nomina del collegio stesso ed in caso di sua cessazione la Presidenza è assunta, sino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. -----

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. -----

L'organo di controllo esercita le funzioni previste dall'art. 10 D. Lgs. 112/2017. -----

----- TITOLO IV -----

----- (Recesso e esclusione del socio) -----

Art. 17. (Diritto di recesso del socio) -----

Il diritto di recesso è consentito nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. -----

La comunicazione del recesso deve essere inviata alla società con lettera raccomandata a/r e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio del recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e del numero delle quote rispetto alle quali si intende recedere. -----

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo quanto precisato all'art. 4. -----

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. -----

A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il

prezzo della quota - pari al valore determinato come ai precedenti commi - ed il termine per il suo pagamento - non superiore al termine di sei mesi. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 8 del presente statuto. -----

I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società dell'intenzione del socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, la quota del socio recedente verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. È fatto salvo l'esercizio del gradimento previsto all'art. 9 del presente atto costitutivo. -----

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, secondo le previsioni dell'art. 2482 c.c.; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. -----

Art. 18. (Esclusione del socio) -----

Il socio può essere escluso dalla società nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci, oppure in ogni altra ipotesi in cui si renda gravemente inadempiente rispetto alle altre obbligazioni sociali. -----

Il socio può inoltre essere escluso dalla società: -----

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale; -----
- qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato; -----
- qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a cinque anni; -----
- qualora, in caso di socio d'opera, perda la sua qualifica professionale. -----

Le modalità di esclusione del socio sono ispirate comunque al principio di non discriminazione. -----

L'esclusione deve essere decisa dai soci a maggioranza assoluta del capitale, non computandosi nel numero il socio escluso. La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso, la motivazione della esclusione e il numero delle quote rispetto alle quali opera l'esclusione. -----

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esclusione. -----

I soci esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo quanto

precisato all'art. 4. -----
Il rimborso delle partecipazioni del socio escluso, deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione della esclusione fatta società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. -----

A tal fine gli amministratori devono offrire in vendita la quota del socio escluso, mediante lettera raccomandata da inviare ai soci nel termine di 15 giorni dal momento in cui è stato determinato il valore della partecipazione, precisando il prezzo della quota - pari al valore determinato come ai precedenti commi - ed il termine per il suo pagamento - pari al termine di sei mesi per il rimborso della quota. -----

I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli amministratori. -----

Qualora nessun socio o terzo intenda acquistare le quote del socio escluso il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio escluso, l'esclusione non può aver luogo. -----

----- TITOLO V -----

----- (Bilancio, scioglimento della società) -----

Art. 19. (Bilancio) -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. -----

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. -----

Il bilancio sociale è redatto secondo i criteri di cui all'art. 9 D. Lgs. 112/2017. -----

Art. 20. (Scioglimento della società) -----

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. -----
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. -----
Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci: -----

- a) determinano il numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori; -----
- b) nominano i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----
- c) stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la

liquidazione; -----
d) determinano i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del migliori realizzo. -----
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel Registro delle imprese. -----
Avvenuta tale iscrizione gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. -----
Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilancio a norma di legge. -----
Il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, è devoluto secondo le disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 112/2017. -----

----- TITOLO VI -----

----- (Lavoratori) -----

Art. 21. (Coinvolgimento) -----

Gli amministratori sono tenuti ad adottare opportune forme di informazione, consultazione e partecipazione affinché lavoratori e destinatari dell'attività possano esercitare influenza sulle decisioni dell'impresa stessa, quantomeno in relazione alle questioni che incidano sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. -----

Art. 22 (Trattamento economico) -----

Il trattamento economico spettante ai lavoratori subordinati o autonomi non può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità. -----

Art. 23 (Partecipazione) -----

I lavoratori e gli utenti possono partecipare all'assemblea dei soci ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. 112/2017. -----

I lavoratori devono nominare almeno un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo quando l'impresa sociale superi due dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2435 bis del codice civile ridotti della metà. -----

----- DISPOSIZIONI FINALI -----

Art. 24 (Clausola compromissoria) -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di

quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente a seconda della sede della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. -----

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. -----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. -----

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. -----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e membri dell'organo di controllo, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. -----

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso. Le modifica del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con la delibera dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. -----

Art. 25 (Rinvio) -----

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti si richiamano le norme del c.c. in materia di società a responsabilità limitata e le disposizioni di cui al d.lgs. 112/2017.

- 1) adde "anche extra ospedaliera"
- 2) 3) adde "o posta elettronica certificata"
- 4) adde "ed il Vice-Presidente." In totale sono quattro postille e nessuna parola cancellata.

Roberto Rinaldi

Michela La Torre

Rosario Cusumano

Enrica Troiano

Rosa Caputo

Alessandro Spina

Roberto Vata

